

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Antwerpen — Belgio) — Edgard Mulders/Rijksdienst voor Pensioenen

(Causa C-548/11) ⁽¹⁾

[Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 1, lettera r) — Nozione di «periodi di assicurazione» — Articolo 46 — Calcolo della pensione di vecchiaia — Periodi di assicurazione rilevanti — Lavoratore frontaliero — Periodo di inabilità lavorativa — Cumulo di prestazioni simili versate da due Stati membri — Mancata considerazione di tale periodo quale periodo di assicurazione — Requisito di residenza — Norme nazionali anticumulo]

(2013/C 164/07)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Edgard Mulders

Convenuto: Rijksdienst voor Pensioenen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeidshof te Antwerpen — Interpretazione degli articoli 1, lett. r), e 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Assicurazione vecchiaia e decesso — Calcolo delle prestazioni — Periodi assicurativi da prendere in considerazione

Dispositivo

Gli articoli 1, lettera r), e 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, letti alla luce dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento e degli articoli 45 TFUE e 48 TFUE, vanno interpretati nel senso che ostano a che, nel calcolo della pensione di vecchiaia in uno Stato membro, un periodo di inabilità lavorativa — durante il quale una prestazione di assicurazione malattia, sulla quale sono stati trattenuti contributi a titolo dell'assicurazione vecchiaia, sia stata versata in un altro Stato membro a un lavoratore migrante —, non sia considerato dalla normativa di tale altro Stato membro quale «periodo di assicurazione» ai sensi di dette disposizioni, sulla base del rilievo che l'interessato non è residente in quest'ultimo Stato e/o ha beneficiato, in forza della normativa del primo Stato membro, di una prestazione simile che non poteva essere cumulata con detta prestazione di assicurazione malattia.

⁽¹⁾ GU C 25 del 28.01.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu — Romania) — Mariana Irimie/Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-565/11) ⁽¹⁾

(Restituzione di tasse riscosse da uno Stato membro in violazione del diritto dell'Unione — Regime nazionale che limita gli interessi da versare da parte di detto Stato sulla tassa rimborsata — Interessi calcolati dal giorno successivo alla data della domanda di restituzione della tassa — Non conformità al diritto dell'Unione — Principio di effettività)

(2013/C 164/08)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Sibiu

Parti

Ricorrente: Mariana Irimie

Convenute: Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunalul Sibiu — Interpretazione dei principi di equivalenza, di effettività e di proporzionalità, degli artt. 6 TUE e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Liceità di una normativa nazionale che limita l'importo del risarcimento del danno subito da privati in seguito ad una violazione da parte dello Stato membro del diritto dell'Unione — Rimborso degli interessi legali relativi alla restituzione di una tassa

Dispositivo

Il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime nazionale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che limita gli interessi concessi in occasione della restituzione di una tassa riscossa in violazione del diritto dell'Unione a quelli decorrenti dal giorno successivo alla data della domanda di restituzione di detta tassa.

⁽¹⁾ GU C 25 del 28.01.2012.